

ALLEGATO A

OGGETTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE (OPERA N. 173) AL KM 14+632 DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" IN LOCALITÀ COPPETTO, PARZIALMENTE CROLLATO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI SETTEMBRE 2022 - COMUNI DI OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI. - COD. INT. (01.01) - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALLA ----- - CUP H11B22002250001 - CIG ----- - DISCIPLINARE.

L'anno 2025 (duemilaventicinque) del mese di ----- il giorno ---- (-----) con la presente scrittura privata -----

TRA

"PROVINCIA DI ANCONA" (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A, nella persona del Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, in qualità di Dirigente del Settore III "Edilizia e Lavori Pubblici", Area "Viabilità - Gestione e Sviluppo", di seguito nel presente atto denominata "Ente"; -----

E

----- (C.F./P.I. -----) con sede legale in Via ----- n. ---- - CAP ----- - Città ----- (Provincia --) nella persona del legale rappresentante, -----, nato a ----- (Provincia --) il --/--/----, nel presente atto denominato "Società". -----

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia di Ancona affida alla società -----, (C.F./P.I. -----) con sede legale in Via ----- n. ----- - CAP ----- - ----- (Provincia --) le prestazioni di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai "*lavori di demolizione e ricostruzione del ponte (Opera n. 173) sulla S.P. n. 17 "dell'Acquasanta" al km 14+632 nel Comune di Ostra e Ostra Vetere - Reparto Operativo di Jesi - Cod. Int. (01.01)*".

ALLEGATO A

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Gli obblighi cui la Società deve ottemperare in qualità di direttore operativo sono richiamati all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., mentre i compiti riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono previsti all'art. 92 del D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 3 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso da corrispondere alla Società per il pieno e perfetto adempimento del presente disciplinare è fissato in netti € ----- oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € -----. Il compenso così stabilito è fisso e invariabile.

ARTICOLO 4 - GARANZIE

La Società è responsabile dei compiti assegnati di cui al presente disciplinare ed è chiamata a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze. L'Ente è da intendersi sollevato da eventuali richieste di danni subiti da persone e/o cose a seguito del servizio espletato dalla Società. Condizione necessaria per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare è il possesso di idonea polizza professionale per Responsabilità Civile in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 5 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte dalla Società sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentita la cessione del presente disciplinare ad altro soggetto, pena la nullità dell'atto stesso.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni avranno decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto; questo verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, ai sensi dell'art. 18, comma

ALLEGATO A

1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le prestazioni si intendono concluse solo a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso sarà corrisposto alla Società entro 30 giorni dall'acquisizione di regolare fattura e a seguito della verifica della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:

- 80% con il progressivo avanzamento dei lavori;
- 20% al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia di Ancona potrà disporre la risoluzione del contratto in oggetto nel caso in cui la Società non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Ente stesso per il suo espletamento. In tal caso spetteranno alla Società compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dipendente dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, le parti concordano di deferirle all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale.

ARTICOLO 10 - INCOMPATIBILITÀ

La Società dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità ai sensi di legge e contrattuali.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

ALLEGATO A

dalla Legge 136/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.lgs. n. 81/2008, al D.lgs. n. 36/2023, al Regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010 e al Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto ancora vigenti, nonché alle Norme del Codice Civile che la Società accetta e si impegna a rispettare. Il presente contratto è impegnativo fin dal momento della sottoscrizione sia per la Società che per la Provincia di Ancona.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto e conseguenti sono a carico della Società. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Ancona, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/163, informa la Società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 5, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Firmato digitalmente:

Per la Provincia di Ancona (*Dott. Ing. Roberto Vagnozzi*)

Per la Società (-----)